

**AVVISO AI SOCI**  
**RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI**  
**MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI**

Si informano i Signori Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna che prossimamente l'assemblea dovrà procedere con il rinnovo delle cariche sociali in quanto scade il mandato dell'intero Collegio Sindacale composto dal Presidente, da 2 membri effettivi e 2 supplenti oltre al Collegio dei Probiviri per il quale si procederà alla nomina così come previsto dall'art.45 dello Statuto vigente. Premesso che il Socio può esercitare il diritto di candidarsi alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Sindaco supplente, avendo i relativi requisiti, si illustra di seguito il contenuto delle disposizioni inerenti il corretto e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali previste dal Regolamento Elettorale ed Assembleare adottato dall'Assemblea dei Soci del 16 Dicembre 2018.

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE**

**CAPO VII ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI**

Articolo 15 (Ambito di applicazione)

1. Il procedimento elettorale descritto nel presente Capo viene posto in essere in caso di rinnovo dell'intero organo aziendale o di sostituzione, per qualsivoglia causa o motivo, di uno o più componenti dell'organo aziendale in corso di mandato mediante cooptazione o nomina da parte dell'organo competente. In ipotesi di sostituzione di uno o più componenti dell'organo aziendale, i termini previsti nell'articolato del presente Capo si intendono dimezzati.

Articolo 16 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

2. Entro il novantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente, in conformità al decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 26 TUB (di seguito anche il "Decreto") e alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale comunicazione evidenzia se la Banca potrà adottare, su indicazione della Capogruppo, le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel presente Capo.

Articolo 17 (Requisiti per candidarsi come Amministratore e Sindaco)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza, nonché di indipendenza richiesti dallo Statuto e dal Decreto.

2. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno tre anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

3. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

4. Al fine di favorire una composizione dell'Organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio di governo della società, coloro che hanno ricoperto la carica di amministratore o di presidente presso la società per 3 mandati consecutivi non possono presentare la propria candidatura a tali cariche; agli effetti del computo del numero dei mandati la carica di presidente e di componenti il consiglio di amministrazione non si cumulano.

5. Nel caso di elezione del Presidente della Banca qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro i 15 giorni fissi antecedenti a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, escludendo dal conteggio il giorno stabilito per la prima convocazione dell'assemblea medesima.

6. Il Consiglio di Amministrazione uscente e i soci presentano elenchi di candidati tenendo conto anche degli eventuali limiti al numero di mandati stabiliti all'interno dello Statuto e del presente Regolamento.

7. Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal Decreto.

8. Nel caso di elezione dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, le candidature sono presentate mediante lista di candidati, il numero dei quali deve corrispondere a quello determinato ai sensi di statuto, ovvero, definito dall'assemblea dei soci nell'assemblea antecedente a quella di rinnovo delle cariche sociali.

9. Ciascuna lista deve essere presentata su appositi moduli predisposti dalla banca.

10. Le liste sono trasmesse personalmente dal/i socio/i presentatori e devono pervenire presso la sede sociale entro i 15 giorni fissi antecedenti a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, escludendo dal conteggio il giorno stabilito per la prima convocazione dell'assemblea medesima.

11. Il modulo di presentazione di ciascuna lista, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritta dai candidati con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 e deve contenere le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno in caso di elezione ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 18;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

12. Ciascuna lista dei candidati deve essere presentata da un numero di soci non inferiore al 10% del numero dei soci alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

13. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è considerata valida per alcuna lista di candidati sottoscritta.

14. La firma del socio/i sostenitore/i deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 e potranno essere raccolte su apposito modulo fornito dall'istituto a partire dal primo giorno lavorativo del mese di marzo. I componenti il consiglio di amministrazione non possono concorrere a presentare alcuna lista di candidati del collegio sindacale.

15. I componenti il collegio sindacale non possono concorrere a presentare alcuna lista di candidati al consiglio di amministrazione.

16. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, nelle liste devono stamparsi ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

#### Articolo 18 (Commissione Elettorale)

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 16 e comunque in tempo utile per l'ordinato svolgimento del procedimento elettorale, una Commissione elettorale composta da 3 (tre) persone, soci o non soci, diverse dagli amministratori, dai sindaci, dai probiviri e dai dipendenti.

2. La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. 20.

3. I membri della Commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.

4. Per l'organizzazione dei propri lavori, la Commissione elettorale si avvale del supporto di un segretario. Tale ruolo è svolto, di norma, dal Direttore Generale o da altro dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 19 (Presentazione degli elenchi di candidati)

1. Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21 e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione uscente e i soci sostenitori predispongono e depositano personalmente presso la sede sociale, segreteria di presidenza, i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica.

2. Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, e non superiore a tale numero aumentato della

metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi.

3. Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati designa il socio rappresentante dell'elenco medesimo individuato tra i soci sostenitori, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 e deve riportare in allegato:

1. la dichiarazione, in caso di candidati amministratori, della conformità alla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione uscente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;

2. per ogni candidato, la seguente documentazione:

a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico;

c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:

(1) la carica alla quale concorre;

(2) l'indicazione del socio rappresentante dell'elenco di appartenenza;

(3) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;

(4) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;

(5) l'impegno, in caso di candidato amministratore, ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo, con indicazione, in caso di amministratore uscente, dei crediti formativi conseguiti o in corso di conseguimento.

3. Il presente articolo si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

#### Articolo 20 (Valutazione preventiva dei candidati)

1. Gli elenchi delle liste di candidati, pervenuti nei termini previsti dal precedente articolo, unitamente alla relativa documentazione, vengono trasmessi alla Commissione elettorale della Banca.

2. La Commissione elettorale della Banca, qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, inoltra alla Capogruppo gli elenchi delle liste di candidati e la relativa

documentazione. Al riguardo, il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi delle liste di candidati, volta a verificare:

- a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'art. 17;
- b) il conseguimento, da parte degli amministratori uscenti candidatisi, di 12 crediti formativi, con un minimo annuale di 12 crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà;
- c) la corrispondenza sostanziale della composizione quali-quantitativa dell'elenco dei candidati amministratori, e in particolare della lista provvisoria in esso individuata, alla composizione ideale individuata dal Consiglio di Amministrazione uscente e resa nota nell'avviso di cui all'art. 16, comma 2, ovvero la presenza di motivazioni che giustifichino le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;
- d) l'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.

3. Secondo il procedimento elettorale semplificato, la valutazione di cui al comma precedente – ad esclusione dell'elemento di verifica di cui alla lettera d) - è posta in essere dalla Commissione elettorale della Banca, che si avvale anche dei risultati dell'attività di autovalutazione degli organi aziendali nonché di eventuali ulteriori indicazioni in merito da parte della Capogruppo. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 28-bis, comma 1, dello Statuto.

4. Al termine di entrambi i procedimenti elettorali, l'esito della valutazione, che consiste in un parere preventivo, è depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante dell'elenco della lista di candidati, entro il termine di 30 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali

#### Articolo 21 (Presentazione delle candidature definitive)

1. Le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina.

2. I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria.

3. Ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente le liste presso la sede sociale, segreteria di presidenza, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16,

con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna lista presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

#### Articolo 22 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati e preparazione dei lavori assembleari)

1. Le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affissi in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.
2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati a intervenire all'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.
3. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati, di quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione e di quelli candidatisi come Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, sindaco effettivo o supplente, Presidente del Collegio dei probiviri, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

#### Articolo 23 (Modalità di votazione)

1. Alla seduta dell'Assemblea convocata per la nomina degli organi aziendali può presenziare, ai sensi dell'art. 6, un rappresentante della Capogruppo.
2. Prima di procedere con la votazione, il Presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al processo ai sensi del secondo comma dell'articolo 16, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati di ciascuna lista ai sensi dell'art. 20. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui al comma quarto dell'art. 20 sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati alla lista provvisoria.
3. La valutazione negativa relativamente ai punti b) e c) del secondo comma dell'articolo 20, nonché relativamente all'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo di cui al terzo comma del medesimo articolo, non preclude il diritto di candidare la lista o l'elezione della stessa e l'eventuale elezione, ma costituisce un avviso, da portare all'attenzione dei soci, circa l'eventualità di esercizio del potere di nomina extra-assembleare attribuito alla Capogruppo ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.
4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali

mediante votazione palese; in questo caso, il Presidente pone in votazione le singole liste di candidati, iniziando dalla lista proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente.

5. In caso di elezione segreta, il socio riceve un numero di schede elettorali equivalente al numero o alla tipologia di schede di voto a lui attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 7. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.

6. Il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo alla lista di candidati prescelta, riportati nella scheda. Nel caso in cui il voto sia espresso apponendo la croce sul quadratino relativo alla lista di candidati prescelta, esso avrà automaticamente il valore di preferenza per tutti i candidati presenti nella lista selezionata.

7. Sono nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

8. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

-----

Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al Regolamento Elettorale ed Assembleare ed allo statuto sociale, liberamente consultabili dai Soci presso la sede sociale e, ove presenti presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

Del predetto Regolamento ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Per ogni informazione e per ricevere copia del Regolamento è possibile rivolgersi presso l'ufficio segreteria generale della direzione generale (Tel.0864-275214).

Il Presente avviso è consultabile anche sul sito istituzionale all'indirizzo [www.bccpratola.it](http://www.bccpratola.it) .

Pratola Peligna, 28 Gennaio 2019

Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna  
Il Consiglio di Amministrazione